

  
TRIBUNALE DI BERGAMO  
Sezione Seconda Civile

*Reg. III/17*

n. 4838/16 V.G.

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA  
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**Il giudice delegato**

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Mirko Scacchi;  
all'esito dell'udienza odierna,  
rileva quanto segue.

L'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.

La proposta del soggetto sovraindebitato, valutata come giuridicamente ammissibile dal giudice con il decreto di fissazione dell'odierna udienza, è stata ritualmente comunicata dall'OCC a tutti i creditori concorsuali aventi diritto al voto.

Nessuno dei creditori legittimati al voto si è espresso negativamente (il voto di Banco PBM s.p.a., che ha condizionato l'adesione alla proposta ad una modifica che prevedesse il riconoscimento in suo favore delle spese sostenute nella esecuzione immobiliare in corso al momento dell'apertura del concorso dei creditori va considerato invalido, e in quanto tale equiparabile al silenzio-assenso).

La proposta è pertanto da intendersi approvata dalla massa dei creditori.

La domanda di omologazione non è stata seguita da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, dal che deriva che la valutazione cui il giudice delegato è chiamato dovrà inerire, oltre che alla legittimità del procedimento, all'esistenza dei requisiti della meritevolezza e della fattibilità (peraltro già oggetto di giudizio al momento dell'emissione del decreto di fissazione dell'odierna udienza), non anche alla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore.

Il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali, che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che abbia dissentito in sede di votazione, cui deve ritenersi sia riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Cominciando dal profilo della legittimità, si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione a tal proposito è positiva.

La proposta di accordo promana infatti da un soggetto, persona fisica, non assoggettabile a fallimento e concordato preventivo, che si trova in situazione di sovraindebitamento, essendo evidente il perdurante squilibrio tra il suo patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

E' stato elaborato un piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi, le cui funzioni vengono svolte da

un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal presidente del tribunale.

L'OCC ha depositato la prima relazione sulla fattibilità del piano prescritta dall'art. 9, comma 2 l. n. 3/12, come modificata dalla l. n. 212/12.

Sono inoltre stati depositati tutti i documenti elencati all'art. 9, comma 2 e 3 l. n. 3/12 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.

Non risultano essere stati posti in essere atti in frode ai creditori.

L'OCC ha presentato in data 15 febbraio 2017 la relazione sui consensi espressi, da cui si evince che la proposta di piano è stata comunicata, a sua cura, a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta, con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 l. n. 3/2012 e nei termini assegnati.

Come anticipato, la proposta è stata approvata, avendo votato favorevolmente, espressamente o con il cd. silenzio assenso, creditori aventi diritto al voto titolari del 100% del totale dei crediti, percentuale che supera, ovviamente, la soglia del 60% prevista dall'art. 11, comma due l. n. 3/12 e successive modifiche.

L'OCC ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge, come ulteriormente anticipato, non sono pervenute contestazioni da parte di soggetti a ciò legittimati, nel caso di specie peraltro inesistenti, stante l'intervenuta approvazione da parte di tutti i creditori.

La proposta è imperniata sulla somma di euro 1.100,00, messa a disposizione del debitore in quanto ricavato della vendita della sua autoveicolo, ma soprattutto sull'erogazione della somma di euro 25.000,00 da parte di Bruno Bianco a titolo di risorse esterne e di euro 61.000,00 da parte di Silvia Vlonga, quale prezzo dell'acquisto della quota del 50% dell'abitazione familiare sita in Carobbio degli Angeli.

Tale ultima somma è superiore al valore del residuo patrimonio del debitore, integrato, appunto, dalla quota del 50% dell'abitazione familiare sita in Carobbio degli Angeli, valore stimato dal professionista svolgente le funzioni di OCC come compreso tra euro 48.577,50 ed euro 58.900,00, il che consente di reputare non ravvisabili profili integranti la violazione della garanzia patrimoniale dei creditori del debitore.

La proposta, infine, si caratterizza per prevedere il pagamento del creditore ipotecario di primo grado in misura integrale, del creditore ipotecario di secondo grado nella misura del 57,09%, con conseguente degradazione al chirografo del creditore stesso per la parte non soddisfatta e del creditore ipotecario di grado ulteriore per l'intero suo credito.

Al chirografo, comprensivo dei crediti e delle quote dei crediti degradati al chirografo, è prospettato il pagamento nella percentuale del 5,58%.

La proposta di accordo, in quanto tale, realizza la funzione economica dell'istituto che, essendo di natura concordataria, non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.

Tenuto conto dei contenuti concreti del piano, deve ritenersi che tale percentuale di soddisfacimento sia realizzabile e non includa il rischio del

mancato pagamento del ceto creditorio chirografario, stante la provenienza delle risorse necessarie al pagamento dei creditori da due soggetti terzi che si sono obbligati, sulla base della loro rispettiva autonomia negoziale, all'erogazione delle somme risultanti dal piano sottostanti agli accordi.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'accordo proposto da Mirko Scacchi va omologato.

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Mirko Scacchi;

2) dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito *internet* del Tribunale di Bergamo, a spese e cura del ricorrente;

3) nulla dispone quanto alle spese del procedimento.

Bergamo, 22.2.17

Il giudice delegato  
Mauro Vificino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
il 22 FEB 2017  
IL FUNZIONARIO CANCELLARIO  
(Dott.ssa Maria Petrella)

